



Titolo

Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare - potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico – sussiste

Descrizione

Costituisce principio generale, non solo del diritto sportivo, il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all'interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell'atto di deferimento. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa. Sul punto, il Collegio di garanzia dello sport (sez. IV, decisione 3 maggio 2018, n. 23) ha ritenuto che per principio generale, sancito in ambito penale ed estendibile al giudizio sportivo, l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 CPP, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisorii del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, qualora l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 30 agosto 2021 (Sig. Melchiorre Zarelli/Procura Federale)